

# LE DIMISSIONI DEL LAVORATORE

LEGGE n.92 del 2012

Riforma Fornero



**Per reintrodurre strumenti di contrasto del fenomeno delle "dimissioni in bianco" ( Legge 188 del 2007 poi abrogata nel 2008), l'art 4 della legge 92 dispone che:**

**Le dimissioni presentate dai lavoratori devono essere obbligatoriamente convalidate attraverso un apposito iter**

**Vengono introdotti termini particolari per le dimissioni presentate dai lavoratori/genitori**

**inoltre sussiste l'obbligo di convalida anche in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro**



# **La convalida è condizione espressa per l'efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro**

- La convalida delle dimissioni può essere effettuata presso La Direzione Territoriale del Lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, o presso le sedi eventualmente individuate dai CCNL, dove il lavoratore/lavoratrice verrà invitato entro 30 gg dalla presentazione delle dimissioni al proprio datore di lavoro. In alternativa , è ritenuta valida la firma del soggetto interessato apposta sulla ricevuta del modulo di cessazione (UNILAV) inviato ai servizi per l'impiego.
- E' di 7 gg, dal momento del ricevimento di questo invito, il termine per la convalida del recesso dal rapporto da parte del lavoratore/lavoratrice: successivamente, se il lavoratore/lavoratrice non si attiva aderendo all'invito o comunicando per iscritto la revoca delle dimissioni, le dimissioni/risoluzione consensuale divengono efficaci.



## Dimissioni delle madri e dei padri

Viene esteso l'obbligo di convalida da parte della Direzione territoriale del lavoro ( DTL) delle dimissioni presentate dalla lavoratrice madre e dal padre lavoratore:

- nel periodo di gravidanza

- fino ai primi 3 anni di vita del bambino ( in precedenza il termine era di 1 anno di vita del bambino)

Il periodo decorre dalla nascita del bambino o dall'ingresso nella nuova famiglia del bambino adottato o affidato o ancora, nel caso di adozioni internazionali, nei primi 3 anni decorrenti dalle comunicazioni di cui art 54 comma 9

- L'obbligo riguarda la lavoratrice ed il lavoratore genitori, nonché la lavoratrice in gravidanza

# Sanzioni per il datore di lavoro

- La nuova normativa che prende l'avvio dall'obiettivo di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, introduce un complesso regolamento protettivo nei confronti del lavoratore a maggior tutela di questa fase della vita lavorativa, che riguarda la cessazione volontaria del rapporto di lavoro.
- Una sanzione amministrativa da 5.000 e 30.000 euro è prevista nell'ipotesi di utilizzo da parte del datore di lavoro delle cosiddette "dimissioni in bianco" firmate dal lavoratore, punendone, anche in via penale, l'uso fraudolento.